

Ricongiunzione per liberi professionisti verso la Gestione separata "contributiva"

L'INPS evidenzia che anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo tale sistema di calcolo

/ Luca MAMONE

Con la recente circ. [15/2026](#), l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto della **ricongiunzione** tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. [509/94](#) e [103/96](#), adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Si ricorda che l'orientamento giurisprudenziale sopra accennato è quello che deriva *in primis* dalla sentenza n. [26039/2019](#), con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che per i **liberi professionisti** è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi *ex art. 1* comma 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione) presso la propria Cassa previdenziale, senza alcuna limitazione e indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.

Nel tempo, l'INPS ha comunque ritenuto opportuno **non adeguarsi** a tale indirizzo sostenendo che la ricongiunzione non sarebbe attuabile poiché la Gestione separata, pur costituendo un fondo previdenziale obbligatorio, non rientra nei fondi "esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria", ai quali farebbe riferimento l'istituto in oggetto. Inoltre, sempre secondo l'INPS, la Gestione separata non rientrerebbe nell'ambito della disciplina della L. [45/90](#), in quanto totalmente improntata al sistema di calcolo contributivo della pensione e pertanto **disomogeneo** e non passibile di essere oggetto di ricongiunzione.

Tuttavia, tenuto conto del citato orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo mediante successive sentenze di merito nonché delle recenti indicazioni ministeriali (si veda "[Ricongiunzione senza ostacoli per i professionisti](#)" del 22 novembre 2025), l'INPS ha quindi ritenuto opportuno adeguarsi fornendo **chiarimenti** di carattere applicativo.

Per quanto riguarda la ricongiunzione "**in uscita**" dalla Gestione separata, ai fini dell'elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell'importo da trasferire, l'INPS rinvia ai criteri stabiliti dalla L. 45/90, in conformità alle disposizioni amministrative in materia.

Per quanto riguarda la ricongiunzione "**in entrata**" verso la Gestione separata, l'INPS evidenzia innanzitutto che data la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una va-

lutazione secondo il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, la domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, **tutti** e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili.

In tal senso, l'Istituto previdenziale chiarisce che non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la medesima non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l'ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall'operazione di ricongiunzione in entrata, anche solo in parte, di periodi contributivi maturati presso altre Casse o Enti e antecedenti al **1° aprile 1996**, ossia la data di introduzione dell'obbligo contributivo presso la medesima Gestione separata.

Per quanto concerne invece la quantificazione dell'**onere** di ricongiunzione "in entrata", si osserva che i periodi contributivi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati nel sistema contributivo, e pertanto trova applicazione il criterio di calcolo delineato dall'[art. 2](#) comma 5 del DLgs. 184/97, ossia il meccanismo del calcolo **a percentuale**, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata.

Tecnicamente, la base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei **12 mesi** meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti, mentre la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione.

Successivamente, il periodo ricongiunto viene **accreditato** sulla posizione assicurativa dell'interessato per anno e con periodicità mensile, considerando ciascun mese pari a 30 giorni o a 4,333 settimane. Le frazioni inferiori al mese sono **arrotondate** per eccesso qualora superiori a quindici giorni e per difetto qualora pari o inferiori a tale soglia.

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi ricongiunti sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell'interessato, applicando di fatto un'efficacia **retroattiva**.